

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE AD ENTI SPORTIVI DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 12.06.2024

INDICE

INDICE	2
CAPO I - FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO	3
Art. 1. Principi e finalità.....	3
Art. 2. Tipologie d'intervento	3
Art. 3. Requisiti soggettivi ed oggettivi	3
CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA	4
Art. 4. Commissione consultiva.....	4
CAPO III - INTERVENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA	5
Art. 5. Requisiti di ammissibilità	5
Art. 6. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento.....	5
CAPO IV - INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	6
Art. 7. Requisiti di ammissibilità	6
Art. 8. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento.....	6
CAPO V - INTERVENTI PER GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	7
Art. 9. Requisiti di ammissibilità	7
Art. 10. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento.....	7
CAPO VI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE.....	8
Art. 11. Requisiti di ammissibilità	8
Art. 12. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento.....	8
CAPO VII - REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI.....	9
Art. 13. Requisiti di ammissibilità	9
Art. 14. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento.....	9
CAPO VIII - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	11
Art. 15. Presentazione delle domande.....	11
Art. 16. Assegnazione e liquidazione.....	11
CAPO IX - CONTROLLI E REVOCHE	13
Art. 17 Controlli e revoche	13
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
Art. 18. Esclusioni.....	14
Art. 19. Abrogazione.....	14

CAPO I - FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 1. Principi e finalità

1. Il Comune di Pergine Valsugana, anche con riferimento all'art. 33 della Costituzione italiana, riconosce allo sport una funzione sociale ed educativa primaria nella crescita e nello sviluppo psicofisico della persona, sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini favorendone le forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive. A tal fine ed in ottemperanza all'art. 19 comma 1 della L.P. 30.11.1992 n. 23 dispone con il presente regolamento i criteri, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione di contributi ad Enti Sportivi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva nell'ambito comunale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità.

Art. 2. Tipologie d'intervento

1. Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, sostiene il settore sportivo attraverso:
 - a) la concessione di strutture, spazi ed attrezzature, così come disciplinato dal vigente *“Regolamento d'uso delle strutture, spazi all'aperto e attrezzature comunali adibite ad uso sociale”*;
 - b) la concessione di contributi per:
 - 1) la gestione ordinaria annuale dell'attività sportiva;
 - 2) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
 - 3) l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive;
 - 4) l'acquisto di attrezzature sportive;
 - 5) le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi;
 - 6) la promozione ed il sostegno, a seguito della pubblicazione di bandi annuali e / o pluriennali, di specifici progetti in ambito sportivo coerenti con le linee di indirizzo dell'Amministrazione e aventi ricaduta prevalente sul territorio comunale, o per il finanziamento dell'acquisto di beni mobili durevoli, diversi dall'attrezzatura sportiva, a servizio dell'attività sportiva, destinati ad Enti Sportivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 28.02.2021 n. 36 e ss.mm. I bandi possono essere riservati a settori o discipline sportive specifici. Nel caso di progetti collettivi, le risorse possono essere assegnate al soggetto capofila. I bandi possono essere emanati in deroga ai termini di presentazione delle domande di contributo disciplinati dal presente Regolamento o essere aperti alla partecipazione di Enti Sportivi non iscritti nel Registro comunale delle associazioni previsto dall'art. 43 del Regolamento sugli Istituti di partecipazione. In tale ultimo caso gli Enti Sportivi, all'atto della presentazione della domanda allegano il loro atto costitutivo e statuto.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione degli interventi di cui al comma 1, lett. b).

Art. 3. Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. L'accesso ai benefici di cui al precedente art. 2 è subordinato all'iscrizione nel Registro comunale delle associazioni previsto dall'art. 43 del Regolamento sugli Istituti di partecipazione, fatto salvo il disposto di cui al punto 6 lett. b) comma 1 del citato art. 2 e del comma 3 del presente articolo.
2. Gli interventi di cui ai punti 1), 4) e 5), lett. b), comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento possono essere disposti in favore degli Enti Sportivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs.

28.02.2021 n. 36 e ss.mm., svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico prevalentemente sul territorio della Città di Pergine Valsugana ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la loro sede legale a Pergine Valsugana;
 - b) essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) di cui al D.Lgs. n. 39/2021 e ss.mm. o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.;
 - c) svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Pergine Valsugana da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo;
3. In deroga ai commi 1 e 2 lett. a) del presente articolo, il sostegno finanziario di cui ai punti 2) e 3), lett. b), dell'art. 2 del presente Regolamento può essere accordato ad Enti Sportivi non iscritti nel Registro comunale delle associazioni e non aventi la sede sociale a Pergine Valsugana, ove trattasi di importanti iniziative sportive di rilevanza sovracomunale svolte anche sul territorio della Città di Pergine Valsugana.
4. Non sono ammesse a finanziamento le domande degli Enti Sportivi che all'atto della adozione del provvedimento di ammissione a contributo risultano a qualsiasi titolo in mora nei confronti del Comune.

CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 4. Commissione consultiva

1. E' istituita una Commissione consultiva per la promozione dello sport, con il compito di:
 - a) esprimere il proprio parere, non vincolante, in ordine all'assegnazione di finanziamenti;
 - b) esprimere pareri in materia d'attività sportiva in generale, ove richiesti.
2. La Commissione è composta da:
 - Assessore comunale cui compete la materia sportiva, che la presiede;
 - n. 2 membri designati dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;
 - n. 7 membri designati dalle Società sportive dilettantistiche operanti nel Comune, mediante procedura elettiva disciplinata e organizzata dalla Struttura amministrativa comunale competente, nel rispetto dei principi di pari partecipazione, pubblicità, trasparenza e segretezza del voto;
 - n. 1 membro designato dal Coni.Deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi.
Funge da Segretario un funzionario dell'ufficio comunale competente.
3. Ciascun Ente Sportivo non può avere più di un rappresentante (socio) in seno alla Commissione.
4. La Commissione è nominata con formale provvedimento del Dirigente comunale competente e rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
5. Il Presidente convoca la Commissione almeno una volta all'anno, mediante comunicazione trasmessa almeno sette giorni prima della data prefissata.
6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica.
7. I membri eletti, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione consultiva, decadono dalla carica.
8. Per il funzionamento della Commissione si osservano le norme vigenti per le Commissioni Consiliari per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo.

CAPO III - INTERVENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA

Art. 5. Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammissibili a finanziamento le domande di contributi per la gestione ordinaria annuale dell'attività sportiva:
 - a) presentate al di fuori del periodo intercorrente tra l'avviso pubblico ed il termine di scadenza di cui all'art. 15 comma 1 del presente Regolamento;
 - b) relative ad annualità sportive diverse rispetto all'ultima annualità conclusa;
 - c) presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art 3 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
 - d) presentate da singole sezioni di polisportive;
 - e) riportanti pareggio o avanzo di bilancio;
 - f) non corredate della prescritta e conforme documentazione di cui all'art. 6.

Art. 6. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento

1. Per la valutazione della domanda l'Ente Sportivo richiedente è tenuto a presentare una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nell'ultima annualità sportiva conclusa, allegando il pertinente bilancio consuntivo predisposto in conformità alla disciplina del proprio statuto e della normativa civilistica e fiscale applicabile a seconda della forma giuridica assunta ai sensi dell'art 6 comma 1 del D.Lgs. 28.02.2021 n. 36, corredato dal relativo verbale di approvazione dell'assemblea sociale e, se redatto secondo il criterio di competenza, da un prospetto di cassa (entrate ed uscite effettive nell'annualità sportiva conclusa).
2. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri e parametri:
 - a) il numero di tesserati risultante dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) o, in mancanza, da altra fonte terza;
 - b) la partecipazione a campionati o manifestazioni sportive, la loro rilevanza, l'entità delle trasferte e il relativo numero di atleti impegnati;
 - c) l'attività sportiva svolta con minorenni;
 - d) l'inclusività di atleti o soggetti con disabilità motorie / sensoriali / intellettive / psichiche, o di persone fragili o di associazioni/cooperative/fondazioni che si occupano di tali soggetti;
 - e) l'attività promozionale svolta;
 - f) la collaborazione o la partecipazione prestate a titolo gratuito per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni organizzate, anche tramite terzi, o patrocinate dal Comune;
 - g) la gestione o custodia di impianti sportivi ubicati sul territorio del Comune di Pergine Valsugana non diversamente sovvenzionati dal Comune;
 - h) l'utilizzo di impianti sportivi ubicati sul territorio del Comune di Pergine Valsugana;
 - i) la capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
3. La Giunta comunale, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, stabilisce con propria delibera, la pesatura da attribuire ai criteri e parametri di cui al comma precedente, definendo per ciascuno un punteggio o un intervallo di punti da un minimo ad un massimo, nonché, eventualmente, un punteggio minimo per il finanziamento della domanda.
4. Non sono ammissibili le seguenti spese sostenute per:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) manifestazioni che hanno esclusivamente uno scopo di svago e divertimento o già oggetto di finanziamento comunale;
 - c) momenti di convivialità o feste, anche sociali, nonché per regali e necrologi;
 - d) premi per lotterie e simili;

- e) viaggi in Italia e/o all'estero non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
- f) interessi passivi per fidi o mutui bancari;
- g) acquisto attrezzature sportive;
- h) interventi, acquisti o investimenti in conto capitale su o per beni immobili o mobili, anche se rateizzati;
- i) attività di cui sia constatata la non inerenza agli scopi sociali del richiedente.

CAPO IV - INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 7. Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammissibili a finanziamento le domande di contributo per manifestazioni sportive:
 - a) presentate al di fuori del periodo intercorrente tra l'avviso pubblico ed il termine di scadenza di cui all'art. 15 comma 2 del presente Regolamento;
 - b) presentate da Enti Sportivi privi dei requisiti di cui all'art 3 comma 2 lett. b) e c) del presente Regolamento;
 - c) presentate da singole sezioni di polisportive;
 - d) aventi ad oggetto manifestazioni che non si svolgono prevalentemente sul territorio comunale;
 - e) aventi ad oggetto manifestazioni realizzate nell'anno di presentazione della domanda;
 - f) aventi ad oggetto manifestazioni che non si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di ammissione a contributo, ad eccezione delle manifestazioni che nella domanda di contributo risultano da realizzarsi in parte nell'anno di assegnazione ed in parte nell'anno successivo;
 - g) riportanti pareggio o avanzo di bilancio;
 - h) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 8.

Art. 8. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento

1. Per la valutazione della domanda l'Ente Sportivo richiedente è tenuto a presentare una relazione contenente la descrizione della manifestazione ed il bilancio preventivo.
2. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri e parametri:
 - a) l'inserimento nei calendari delle Federazioni ed Organizzazioni nazionali;
 - b) la rilevanza territoriale (nazionale, regionale, provinciale, sovracomunale);
 - c) il numero delle categorie della disciplina sportiva coinvolte nella manifestazione;
 - d) l'inclusività (coinvolgimento di atleti con disabilità motorie / sensoriali / intellettive / psichiche, o di soggetti fragili o di associazioni/cooperative/fondazioni che si occupano di tali soggetti);
 - e) la collaborazione e il coinvolgimento di altri enti sportivi e/o di soggetti operanti in altri settori (es. Istituzioni Scolastiche), nella programmazione e/o realizzazione della manifestazione;
 - f) la tipologia e varietà di strumenti e modalità per la promozione della manifestazione;
 - g) il possesso di certificazioni family;
 - h) la capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento.
3. La Giunta comunale, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, stabilisce con propria delibera, la pesatura da attribuire ai criteri e parametri di cui al comma precedente, definendo per ciascuno un punteggio o un intervallo di punti da un minimo ad un massimo, nonché, eventualmente, un punteggio minimo per il finanziamento

della domanda e/o l'applicazione dei criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi, e in sede di assegnazione può limitare il numero delle domande finanziabili.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese sostenute per:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) momenti di convivialità o feste, anche sociali, regali;
 - c) premi per lotterie e simili;
 - d) attività di cui sia constatata la non inerenza alla organizzazione e realizzazione della manifestazione sportiva finanziata.
5. Le spese non documentabili (cancelleria e telefono) sono ammesse nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.
6. L'Amministrazione, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in deroga all'art. 15 comma 2 può finanziare manifestazioni sportive, purché non prevedibili entro il termine di scadenza di presentazione delle domande di contributo e rispondenti ai parametri e criteri di cui al presente articolo.

CAPO V - INTERVENTI PER GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 9. Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammissibili a finanziamento le domande di contributo per grandi manifestazioni sportive:
 - a) presentate al di fuori del periodo intercorrente tra l'avviso pubblico ed il termine di scadenza di cui all'art. 15 comma 2 del presente Regolamento;
 - b) presentate da Enti Sportivi privi dei requisiti di cui all'art 3 comma 2 lett. b) e c) del presente Regolamento;
 - c) presentate da singole sezioni di polisportive;
 - d) aventi ad oggetto manifestazioni che non si svolgono prevalentemente sul territorio comunale;
 - e) aventi ad oggetto manifestazioni realizzate nell'anno di presentazione della domanda;
 - f) aventi ad oggetto manifestazioni che non si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di ammissione a contributo, ad eccezione delle manifestazioni che nella domanda di contributo risultano da realizzarsi in parte nell'anno di assegnazione ed in parte nell'anno successivo;
 - g) aventi una spesa ammissibile inferiore ad € 50.000,00;
 - h) riportanti pareggio o avanzo di bilancio;
 - i) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 10.

Art. 10. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento

1. Per la valutazione della domanda l'Ente Sportivo richiedente è tenuto a presentare una relazione contenente la descrizione della manifestazione ed il bilancio preventivo.
2. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri e parametri:
 - a) l'inserimento nei calendari delle Federazioni ed Organizzazioni internazionali o nazionali;
 - b) la rilevanza territoriale (internazionale, nazionale, regionale);
 - c) i migliori titoli sportivi tra quelli acquisiti dagli atleti partecipanti;
 - d) la collaborazione e il coinvolgimento di altri enti sportivi anche extra-regionali e/o di soggetti operanti in altri settori (es Istituzioni Scolastiche), nella programmazione e/o realizzazione della manifestazione;
 - e) la tipologia e varietà di strumenti, di modalità e ambito territoriale di promozione della manifestazione;

- f) la previsione di modalità di rilevazione della quantità, tipologia e luogo di provenienza dei fruitori della manifestazione;
 - g) il possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale, family o di concessione d'uso di marchi territoriali;
 - h) la capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento.
3. La Giunta comunale, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, stabilisce con propria delibera, la pesatura da attribuire ai criteri e parametri di cui al comma precedente, definendo per ciascuno un punteggio o un intervallo di punti da un minimo ad un massimo, nonché, eventualmente, un punteggio minimo per il finanziamento della domanda e/o l'applicazione dei criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e in sede di assegnazione può limitare il numero delle domande finanziabili.
4. Per regolare i rapporti reciproci può essere stipulata apposita convenzione tra il Comune e l'Ente sportivo beneficiario del contributo.
5. Non sono ammissibili le seguenti spese sostenute per:
- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) momenti di convivialità o feste, regali;
 - c) attività di cui sia constatata la non inerenza alla organizzazione e realizzazione della manifestazione finanziata.
6. Le spese non documentabili (cancelleria e telefono) sono ammesse nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.

CAPO VI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE

Art. 11. Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammissibili a finanziamento le domande di contributo per l'acquisto di attrezzature:
- a) presentate al di fuori del periodo intercorrente tra l'avviso pubblico ed il termine di scadenza di cui all'art. 15 comma 2 del presente Regolamento;
 - b) presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art 3 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
 - c) presentate da singole sezioni di polisportive;
 - d) per acquisti effettuati nell'anno di presentazione della richiesta di finanziamento;
 - e) per acquisti di attrezzatura della stessa tipologia per la quale il richiedente ha ottenuto il contributo nei due anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di finanziamento;
 - f) riportanti pareggio o avanzo di bilancio;
 - g) non corredate della prescritta e conforme documentazione di cui all'art. 12.

Art. 12. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento

1. Per la valutazione della domanda il soggetto richiedente è tenuto a motivare la necessità dell'acquisto, nonché ad indicare la collocazione delle attrezzature ed a presentare il/i preventivo/i di spesa.
2. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri e parametri:
- a) attrezzature propriamente sportive, alle quali assegnare un contributo massimo del 70% della spesa ammissibile;
 - b) attrezzature con finalità di manutenzione degli impianti sportivi, alle quali assegnare un contributo massimo del 50% della spesa ammissibile;
 - c) attrezzatura accessoria a finalità sportive (es. attrezzatura informatica, gazebo), ai quali

assegnare contributo massimo del 35% della spesa ammissibile.

3. Per le attrezzature di cui al comma precedente, collocate in impianti sportivi comunali o comunque di proprietà pubblica, il contributo è maggiorato del 10% a fronte dell'impegno formale a garantirne l'utilizzo gratuito anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni sportive.
4. Non sono ammesse le seguenti spese per:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) l'acquisto di attrezzature sportive individuali;
 - c) l'acquisto di attrezzature non inventariabili o comunque di importo inferiore cadauna/set (es. coppia di reti, set bandierine calcio d'angolo etc.), ad Euro 100,00, iva esclusa, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
 - d) l'acquisto di beni di consumo;
 - e) l'acquisto di beni mobili registrati, destinati a servizio dell'attività sportiva (es pulmini);
 - f) l'acquisto di abbigliamento sportivo e divise;
 - g) l'acquisto di materiale promozionale dell'attività sportiva;
 - h) il noleggio di attrezzatura sportiva.
5. Le attrezzature, pena decadenza del contributo, devono essere acquistate nell'esercizio finanziario di assegnazione.

CAPO VII - REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI

Art. 13. Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammissibili a contributo le domande per gli interventi di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi:
 - a) presentate al di fuori del periodo intercorrente tra l'avviso pubblico ed il termine di scadenza di cui all'art. 15 comma 2 del presente Regolamento;
 - b) presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art 3 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
 - c) presentate da singole sezioni di polisportive;
 - d) aventi ad oggetto immobili ubicati al di fuori del territorio comunale;
 - e) per interventi effettuati antecedentemente alla presentazione della richiesta di finanziamento;
 - f) per interventi già oggetto di obblighi contrattuali relativi ad impianti sportivi dati in concessione o in uso al richiedente dal Comune di Pergine Valsugana;
 - g) riportanti pareggio o avanzo di bilancio;
 - h) non corredate della prescritta e conforme documentazione di cui all'art. 14.

Art. 14. Criteri e parametri di valutazione e finanziamento

1. Per la valutazione della domanda il soggetto richiedente è tenuto a:
 - 1) illustrare:
 - le finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
 - le modalità ed i tempi di realizzazione dell'intervento;
 - le spese tecniche (progettazione, diagnosi energetiche, direzione lavori, sicurezza, contabilità, collaudo, eventuali compensi per consulenza/assistenza nelle fasi inerenti la procedura di affidamento dei lavori);

- i costi dell'opera;
- gli eventuali finanziamenti pubblici e/o privati richiesti, anche se non ancora assegnati o liquidati;

2) fornire:

- relazione tecnica con piano finanziario e computo metrico, nonché la documentazione progettuale prevista dalla disciplina attuativa dell'art 33 della L.P. 4/2016 ss.mm. per la fase di concessione del contributo provinciale, redatte e firmate dal progettista incaricato; per gli interventi con spesa ammissibile inferiore al limite minimo fissato dalla citata disciplina attuativa provinciale, si richiede una relazione tecnica con piano finanziario e la documentazione progettuale e tecnica prevista dal Regolamento edilizio comunale, nonché il computo metrico o preventivi di spesa;
- nel caso in cui l'intervento non sia realizzato su immobile di proprietà comunale:
 - se nuova costruzione, documento comprovante la disponibilità del terreno o dell'immobile per un periodo di almeno nove anni, di data non anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda;
 - se miglioramento, ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi, documento comprovante la disponibilità del terreno o dell'immobile per un periodo di almeno nove anni, di data non anteriore a tre anni dalla presentazione della domanda;
 - dichiarazione attestante il vincolo di destinazione ad uso sportivo quindicennale, rilasciato dal soggetto proprietario.

2. Concorre alla determinazione del costo globale dell'opera ammessa a contributo l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), solo se non detraibile o non rimborsabile al beneficiario del finanziamento.

3. Sono ammesse solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, al netto di altri finanziamenti pubblici o privati, concessi o richiesti.

4. L'ammontare del contributo finanziario comunale non può in ogni caso eccedere i seguenti limiti:

- il 90% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà comunale;
- il 40% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà comunale, assistiti già da altri finanziamenti pubblici o privati, concessi o richiesti;
- il 70% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà non comunale;
- il 30% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà non comunale, assistiti già da altri finanziamenti pubblici o privati, concessi o richiesti.

Per gli interventi su immobili di proprietà non comunale, il beneficiario del contributo è obbligato a consentire la fruibilità della struttura sportiva finanziata ad altri enti sportivi e/o al Comune secondo le modalità individuate da apposita convenzione da stipularsi all'atto dell'ammissione a finanziamento, per un periodo massimo di dieci anni.

CAPO VIII - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 15. Presentazione delle domande

1. Le domande per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 1 del presente Regolamento sono presentate entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a seguito di apposito avviso di apertura dei termini, da pubblicare almeno trenta giorni prima del suddetto termine.
2. Le domande per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento sono presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intendono realizzare, a seguito di apposito avviso di apertura dei termini, da pubblicare almeno trenta giorni prima del suddetto termine.
3. Le domande di finanziamento delle manifestazioni sportive di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento sono presentate almeno 60 giorni prima della loro attuazione, pena la loro inammissibilità.
4. Le domande di cui ai commi precedenti devono essere corredate dalle dichiarazioni e documentazione previste per ciascun tipo di intervento, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento e presentate esclusivamente secondo le modalità indicate sul sito internet comunale.
5. Dell'avvenuta presentazione della domanda viene rilasciata ricevuta.

Art. 16. Assegnazione e liquidazione

1. L'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande pervenute. A tal fine può richiedere, oltre alla documentazione prevista dal presente Regolamento, ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
2. La Giunta comunale, valutate le domande di finanziamento sulla base dei parametri e criteri di cui al presente Regolamento e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4, delibera in merito, definendo uno o più piani di finanziamento.
3. L'assegnazione dei contributi viene disposta con determinazioni del Dirigente della struttura comunale competente.
4. L'importo del contributo comunale non può essere superiore al disavanzo esposto nella domanda, né può sovrapporsi ad altro finanziamento pubblico o privato.
5. I soggetti ammessi a contributo per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 2, 3, 4 e 5 sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione degli interventi finanziati che gli stessi sono sostenuti anche dal concorso finanziario del Comune; di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione in fase di rendicontazione.
6. La liquidazione dei contributi è disposta come segue:
 - a) per la gestione ordinaria di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 1 secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo;
 - b) per le manifestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 2, pena decadenza del contributo, a seguito di presentazione, entro centoventi giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa indicata in sede di domanda, della seguente documentazione:

- relazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulla manifestazione svolta e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento ai criteri e parametri sulla cui base è stato assegnato il punteggio;
 - relativo rendiconto finanziario contenente analitico riepilogo di tutte le spese sostenute, di tutte le entrate derivate dal concorso degli utenti, di privati e di eventuali enti pubblici, nonché il relativo disavanzo, con indicazione che il contributo assegnato dal Comune di Pergine Valsugana copre quota parte dell'effettivo disavanzo registrato dalla manifestazione e che per tale quota parte non vi è sovrapposizione di altro contributo pubblico o privato. In caso di concorso finanziario di altri soggetti diversi dal Comune sull'istanza di liquidazione è necessario riportare anche la denominazione dei finanziatori ai quali sono stati richiesti contributi anche se le domande sono ancora in attesa di risposta, o, nel caso di risposta positiva, non sono stati ancora materialmente erogati;
 - documentazione comprovante la menzione pubblica del sostegno finanziario del Comune alla manifestazione;
 - nota del legale rappresentante, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che la spesa sostenuta è documentata da giustificativi, custoditi presso il soggetto beneficiario e a disposizione dell'Amministrazione per eventuali controlli;
- c) per le grandi manifestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 3, ad esecutività del provvedimento di assegnazione è erogato un anticipo del contributo complessivo assegnato pari al 30%;
- il saldo, pena decadenza del contributo, a seguito della presentazione entro centottanta giorni dalla conclusione della grande manifestazione indicata in sede di domanda, della seguente documentazione:
- relazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulla grande manifestazione svolta e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento ai criteri e parametri sulla cui base è stato assegnato il punteggio;
 - relativo rendiconto finanziario contenente analitico riepilogo di tutte le spese sostenute, di tutte le entrate derivate dal concorso degli utenti, di privati e di eventuali enti pubblici, nonché il relativo disavanzo, con indicazione che il contributo assegnato dal Comune di Pergine Valsugana copre quota parte dell'effettivo disavanzo registrato dalla grande manifestazione e che per tale quota parte non vi è sovrapposizione di altro contributo pubblico o privato. In caso di concorso finanziario di altri soggetti diversi dal Comune sull'istanza di liquidazione è necessario riportare anche la denominazione dei finanziatori ai quali sono stati richiesti contributi anche se le domande sono ancora in attesa di risposta, o, nel caso di risposta positiva, non sono stati ancora materialmente erogati;
 - documentazione comprovante la menzione pubblica del sostegno finanziario del Comune alla manifestazione;
 - nota del legale rappresentante, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri;
- d) per l'acquisto di attrezzature di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 4, pena decadenza del contributo, a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione, della seguente documentazione:
- relazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulle modalità di impiego e allocazione delle attrezzature acquistate, sull'eventuale uso anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni sportive;
 - relativo rendiconto finanziario con allegati i giustificativi di spesa, costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già integralmente saldati;
 - documentazione comprovante la menzione pubblica del sostegno finanziario del Comune;
- e) per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 5, ad esecutività del provvedimento di assegnazione e per contributi superiori a 15.000,00 euro, può essere erogato un anticipo del

contributo complessivo assegnato fino al 80%, su richiesta del beneficiario attestante l'inizio lavori e corredata dalla dichiarazione di conformità urbanistica o da valido titolo edilizio ed eventuali ulteriori autorizzazioni, nonché da fattura/e quietanzata/e di importo almeno pari all'anticipo richiesto;

il saldo, pena decadenza del contributo, a seguito di presentazione entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, o, ove previsto, dall'avvenuto collaudo, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta che tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta per l'esecuzione dei lavori sono stati previamente ottenuti, del certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori, riportante nel dettaglio i costi sostenuti, degli eventuali certificati di collaudo e di conformità degli impianti richiesti dalla normativa vigente e delle fatture, integralmente pagate, delle spese sostenute e della documentazione comprovante gli eventuali finanziamenti pubblici e/o privati, anche se le domande sono ancora in attesa di risposta, o, nel caso di risposta positiva, non sono stati ancora materialmente erogati, nonché della documentazione comprovante la menzione pubblica del sostegno finanziario del Comune.

7. Per le manifestazioni e le grandi manifestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), n. 2 e 3, se, all'atto della rendicontazione, il soggetto beneficiario risulta non aver rispettato in tutto o in parte i criteri e parametri sulla cui base è stato attribuito il punteggio, il contributo è ridotto fino alla concorrenza del valore dei punteggi corrispondente ai criteri e parametri non rispettati, anche fino all'azzeramento.

Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risulti di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, il finanziamento è rideterminato in diminuzione fino a concorrenza del disavanzo stesso.

8. Per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 4 e 5, qualora i giustificativi di spesa risultino inferiori alla spesa preventivata, il contributo è rideterminato calcolando la percentuale di finanziamento sulla spesa effettivamente sostenuta. Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risulti di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, il finanziamento è rideterminato in diminuzione in proporzione alla riduzione del disavanzo stesso.

9. Ove, a seguito della predette rideterminazioni, l'anticipo eventualmente liquidato risultasse di entità superiore al contributo rideterminato, il beneficiario è tenuto a restituire un importo pari alla differenza tra la somma anticipata ed il contributo rideterminato.

CAPO IX - CONTROLLI E REVOCHE

Art. 17 Controlli e revoche

1. L'Ufficio procede ad eseguire controlli a campione, anche mediante sopralluoghi, sulla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
2. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procede alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.
3. Il contributo assegnato viene altresì revocato in caso di:
 - a) perdita o mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
 - b) realizzazione delle manifestazioni o acquisto delle attrezzature, o esecuzione degli interventi di realizzazione, sistemazione e miglioramento di impianti sportivi

antecedentemente o successivamente alle decorrenze o termini temporali stabiliti dal presente Regolamento;

c) mancata realizzazione o manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della manifestazione, dell'acquisto dell'attrezzatura o dell'intervento oggetto di finanziamento;

d) mancata presentazione della domanda di liquidazione del contributo entro i termini di scadenza della rendicontazione di cui all'art. 16 comma 6;

e) mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione;

f) presenza a consuntivo di pareggio o di avanzo, dedotto il contributo assegnato dal Comune;

g) per le manifestazioni o grandi manifestazioni, rideterminazione, in sede di rendicontazione del punteggio al di sotto della soglia minima di finanziabilità stabilita dalla Giunta comunale;

h) mancata evidenza nel materiale promozionale delle attività finanziate del logo o della attestazione del concorso finanziario del Comune;

i) per gli interventi di realizzazione, sistemazione e miglioramento di impianti sportivi accertate difformità tra il progetto approvato in sede di valutazione urbanistica ed edilizia e quanto realizzato o impossibilità di dichiarare l'opera agibile o conforme alla normativa sugli impianti tecnologici;

l) rinuncia formale da parte del beneficiario del contributo assegnato.

4. In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire l'anticipo liquidato.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18. Esclusioni

1. I requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento non si applicano nei confronti dei concessionari di impianti sportivi comunali che presentano domanda di contributo per acquisto di attrezzature destinate ai predetti impianti o per interventi di realizzazione, sistemazione e miglioramento dei citati impianti.

Art. 19. Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento comunale per la concessione ad associazioni sportive di contributi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con deliberazione consiliare n. 30 di data 29.05.2003 e modificato con deliberazione consiliare n. 50 di data 17.09.2014.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.